



COMUNE DI SANTOMENNA

Provincia di Salerno

C.A.P. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL. 0828/911004 –
Fax 0828/911058

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE: PRIMARIA E SECONDARIA 1°

ART. 1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni residenti nel Comune di Santomena che devono frequentare la scuola primaria e secondaria di 1° grado ubicata nel Comune di Laviano .

Il servizio sarà espletato mediante lo scuolabus di proprietà del Comune di Santomena, a tal fine l'Ente concederà in comodato gratuito il suddetto mezzo alla Ditta aggiudicataria.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria il costo del carburante e di ogni manutenzione ordinaria o straordinaria necessaria per il corretto funzionamento dello scuolabus.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, il Responsabile del servizio comunicherà tempestivamente alla Ditta appaltatrice il calendario scolastico relativo alle singole scuole, primarie e secondaria 1°, i percorsi che dovranno essere effettuati.

L'elenco degli alunni con eventuali modifiche apportate in merito agli orari di inizio e termine delle lezioni, verrà trasmesso dall'Ente alla Ditta, prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle indicazioni dell'autorità scolastica.

I percorsi potranno subire variazioni nel corso dell'anno scolastico, potendo l'Amministrazione Comunale ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione in rapporto alle esigenze effettive e previa formale comunicazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 2 DURATA

La durata dell'appalto è fissata in un anno scolastico (anno scolastico 2017/2018) per l'intero calendario delle scuole medesime a partire dal primo giorno di scuola fino all'ultimo. Alla scadenza il contratto s'intende risolto di diritto senza alcuna formalità.

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

La base d'asta viene fissata in € 22.000,00 IVA esclusa. L'importo definitivo risulterà dall'aggiudicazione.

L'importo effettivo dell'appalto da corrispondere alla ditta appaltatrice è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese per rendere efficiente il servizio, senza alcun diritto a maggiori compensi. L'appaltatore con tale corrispettivo s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, comprovata dal numero di protocollo del Comune di Santomena, qualora non sussista contestazione della regolarità di esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Servizio competente o suo incaricato.

ART. 4 OPZIONE

Il Comune di Santomena si riserva il diritto di ottenere dall'appaltatore prestazioni integrative del servizio base (gite culturali).

ART. 5 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore assume l'obbligo di svolgere con continuità e senza interruzioni il servizio di trasporto specificato all'art. 1.

Scopo del trasporto scolastico in appalto è quello di trasportare il maggior numero possibile di scolari sui tragitti casa-scuola e viceversa, riducendone al minimo i percorsi pedonali e di stazionamento degli alunni all'esterno degli edifici scolastici prima della loro apertura e dopo la loro chiusura.

Tempi previsti per lo svolgimento del servizio: il servizio si deve svolgere nei tempi e nei modi che consentano a tutti gli alunni di essere presenti all'inizio delle lezioni e di essere riaccompagnati a casa entro limiti tollerabili e ragionevoli dal termine delle lezioni. Nel caso in cui pervenissero all'Ente un numero di richieste di trasporto scolastico superiore alla dotazione obbligatoria minima prevista con lo scuolabus di proprietà del Comune di Santomena, la ditta vincitrice dovrà provvedere a garantire comunque il trasporto per un numero maggiore di alunni senza ulteriori costi a carico dell'Ente.

La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio di trasporto degli alunni, indicati espressamente dall'Amministrazione Comunale, lungo i tragitti ed i tempi da essa definiti. Viene fatta salva la possibilità da parte della ditta appaltatrice di proporre tragitti alternativi, che potranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale. Le fermate per la raccolta degli alunni dovranno essere effettuate unicamente su strade pubbliche o di uso pubblico. Il conducente dei veicoli, deve prima di far scendere i trasportati, assicurarsi che nessun veicolo stia effettuando un sorpasso e che nessun veicolo stia sorraggiungendo. Qualora sull'automezzo vi siano bambini che per recarsi alla propria abitazione debbano attraversare la strada è fatto obbligo di comportarsi nel modo seguente:

per quanto riguarda gli alunni della scuola primaria e secondaria, il conducente del mezzo deve assicurarsi, prima di far scendere i bambini e prima che gli stessi attraversino la strada, che non vi siano veicoli in sorpasso né in arrivo che possano costituire pericolo.

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di condurre gli alunni davanti ai plessi scolastici prima dell'inizio delle lezioni secondo il calendario degli orari scolastici comunicato dall'Amministrazione comunale.

I tempi di prelievo presso gli edifici scolastici devono essere di norma, ed in assenza di deroghe, puntuali con gli orari di cessazioni della scuola.

La Ditta appaltatrice si obbliga a tenere la velocità moderata e comunque nei limiti di sicurezza e a non caricare passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione.

L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione per il servizio di trasporto di cui all'art.1 che viene svolto con l'impiego di personale, di capitali a completo rischio dell'impresa.

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

ART. 6 ESECUZIONE D'UFFICIO

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, e nei casi si verificano deficienze ed abusi, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 7 MATERIALI E MEZZI

L'appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio, salvo l'autobus scolastico che viene fornito in comodato gratuito dal Comune di Santomena e la relativa RCA. Tutto il materiale in uso dovrà essere tenuto in buono stato.

L'appaltatore si obbliga ad adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio tenendo conto del numero dei posti a sedere/numero dei bambini trasportati. L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire la continuità del servizio di trasporto, anche per sostituzioni immediate, servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di

ulteriori mezzi sostitutivi, sempre previa autorizzazione da parte del Comune. Saranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il carburante del veicolo adibito a scuolabus che il Comune concede in comodato d'uso gratuito. La Ditta durante lo svolgimento del servizio non dovrà usare il servizio per altro scopo, non trasportare terze persone o animali né deviare dal percorso stabilito per esigenze personali; L'Amministrazione avrà la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e dei materiali. L'appaltatore si obbliga ad effettuare senza indugio le riparazioni e le sostituzioni che gli verranno ordinate.

ART. 8 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio mediante l'impiego di un organico sufficiente a garantire un ottimo espletamento del servizio, alle condizioni stabilite. Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo. La Ditta è tenuta a comunicare i nominativi delle persone incaricate della prestazione del servizio oltre alla copia fotostatica della patente di guida.

In servizio il personale dovrà indossare un abbigliamento decoroso ed osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti degli alunni trasportati, della cittadinanza e dell'Amministrazione.

L'appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati nel presente capitolato, devono essere sempre salvaguardati, nel migliore dei modi, l'igiene ed il decoro.

Il personale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi dall'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del CCNL della categoria e di tutti gli obblighi in materia di prevenzione di infortuni, di igiene, di sicurezza e di salute sul lavoro, con particolare riferimento all'art.18 commi 7,8 e 12 della legge 19/03/1990 n.55, all'art.9 del DPCM 10/01/1991 n. 55, al D.Lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inottemperanza a tali prescrizioni, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente medesimo comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, le inadempienze rilevate, procedendo contestualmente ad una detrazione del 20% sui pagamenti mensilmente dovuti, con destinazione vincolata a garanzia dell'adempimento degli obblighi violati. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà pagato all'impresa fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In relazione alla sopra descritte detrazioni, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà, in nessun caso, titolo a risarcimento danni. In ogni caso, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere fra il personale suddetto e l'Amministrazione Comunale.

ART. 9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla procedura possono partecipare imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi iscritti per tali attività presso la C.C.I.A.A. competente e/o registri equivalenti, ovvero se non di nazionalità italiana, presso uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di appartenenza. Il conducente dovrà essere in possesso della patente di guida prevista dalla normativa vigente.

ART. 10 RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESA

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

In caso di raggruppamento, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultante aggiudicatario della gara, devono conferire,

con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo, che deve risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita nelle forme dell'atto pubblico al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Nel caso di mandato speciale conferito prima della presentazione dell'offerta, l'offerta medesima potrà essere sottoscritta anche solo dalla capogruppo.

Non sarà ammessa la compartecipazione (singolarmente o in riunione temporanea d'impresa) di:

- imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;

- imprese controllanti e controllate; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

E' fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti.

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod.civ.

Ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nel registro delle imprese per la categoria competente e per ciascuna di esse non deve sussistere nessuna delle cause ostative descritte nel successivo art.12. In caso contrario si procederà all'esclusione di tutti i partecipanti.

ART. 11 CAUZIONE PROVVISORIA

CAUZIONE PROVVISORIA: dovrà presentarsi, a garanzia della sottoscrizione del contratto, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta costituita in uno dei seguenti modi:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- da versamento in contanti effettuato presso Banco Posta, numero conto corrente 19006840- IBAN: IT77 G076 0115 2000 0001 9006 840;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, che preveda espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 4. la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Le associazioni temporanee non ancora costituite dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata espressamente a tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento.

ART. 12 CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale o parziale a terzi dell'appalto, a qualsiasi titolo, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno e delle spese causati all'Amministrazione.

ART. 13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è affidato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; l'aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 15 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato dal responsabile del settore interessato, secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante scrittura privata.

ART. 16 GARANZIE

La misura della cauzione che la Ditta assegnataria del servizio deve prestare a favore del Comune a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, del rimborso delle somme che l'Amministrazione per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, è fissato nella misura del 10 % dell'ammontare del contratto aggiudicato. La cauzione deve essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia in possesso dei requisiti di cui alla L.10/06/'82 n. 348, (con esclusione di polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385). La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, ogni eccezione rimossa e sarà svincolata solo al termine della concessione e dopo il saldo di ogni debito residuo.

L'Istituto dovrà versare nei limiti del massimale di cui sopra l'importo richiesto dal Responsabile del Servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare per conoscenza all'appaltatore, ogni e qualsiasi eccezione rimossa nonostante eventuale opposizione dell'appaltatore circa la sussistenza e/od eseguibilità del credito. La fidejussione deve avere una durata coincidente con quella del contratto.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo del canone d'appalto.

Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, ivi compresa eventuale ritenuta sulle rate del pagamento del corrispettivo dell'appalto. L'aggiudicatario che per qualsiasi motivo receda dal contratto incorre nella perdita del deposito cauzionale senza possibilità alcuna di muovere opposizioni o sollevare eccezioni, rimanendo comunque sempre pregiudicato il diritto della stazione appaltante al risarcimento di maggiori danni che non siano integralmente coperti dal deposito stesso.

Contestualmente alla garanzia definitiva, il Gestore dovrà versare l'importo relativo alle spese contrattuali.

ART. 18 ASSICURAZIONE

In caso di utilizzo di un veicolo diverso da quello di proprietà del Comune e concesso in comodato d'uso alla Ditta aggiudicatrice, si precisa che ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto dovrà essere in regola con polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ai sensi della L. 24/12/1969 n.990 e successive modifiche, con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti quali sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo autorizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro, per persone e per danni a cose e animali, in misura non inferiore a €. 5.000.000,00, con obbligo di immediato adeguamento in caso di future variazioni.

L'appaltatore dovrà dare al comune di volta in volta immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando non si fosse verificato alcun danno. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali degli autisti sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è l'unico esclusivo responsabile.

ART. 19 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

ART. 20 DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI

In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l'appaltatore deve rivalersi direttamente sulle famiglie previa comunicazione del fatto accaduto all'Amministrazione Comunale da parte dell'appaltatore.

ART. 21 CONTROLLO E VIGILANZA

Il Comune provvederà ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi a mezzo del RUP. Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti dell'appaltatore del servizio sarà accertata e comunicata all'appaltatore. Questi, entro due giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni. In mancanza l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso. L'Amministrazione avrà la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e dei materiali. L'appaltatore si obbliga ad effettuare senza indugio le riparazioni e le sostituzioni che gli verranno ordinate.

ART. 22 COOPERAZIONE

L'appaltatore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'esperimento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 23 PENALI

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestategli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00 per ogni infrazione da applicarsi previa regolare contestazione dell'inadempienza. In caso di recidiva la penale all'origine irrogata verrà raddoppiata. L'appaltatore nei due giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Responsabile del Servizio. L'ammontare delle penali sarà ritenuto sulle somme dovute all'appaltatore e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 24 RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto all'art.1453 e 1455 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
 - b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'impresa aggiudicataria;
 - c) gravi danni agli utenti dei servizi riconducibili a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte degli incaricati e dipendenti dell'appaltatore;
 - d) manifestazioni di cinque recidive delle mancanze che, in forza del presente capitolato, danno luogo all'applicazione di penalità;
 - e) qualora in corso di contratto le autorizzazioni prescritte per il trasporto di persone venissero revocate;
 - f) qualora l'appaltatore abbia a non espletare, salvo impraticabilità delle strade, anche una sola corsa giornaliera fra quelle in programma;
 - g) qualora abbia ad affidare la guida di uno dei veicoli a persona non abilitata, o abbia a contravvenire agli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria o venga accertata l'inosservanza delle cautele per garantire l'integrità fisica e l'incolumità degli alunni trasportati, fra cui il trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito dell'omologa dei veicoli utilizzati.
- Qualora il contratto venga risolto per inadempimento dell'appaltatore ad esso saranno liquidate le sole prestazioni seguite regolarmente, previo risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione comunale, ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto.

ART. 25 DECADENZA

La ditta aggiudicataria decade dall'appalto nei seguenti casi:

- false dichiarazioni rese in sede di offerta, accertate come tali in sede di verifica;
- mancato inizio o anticipato termine dell'effettiva gestione del servizio entro i termini previsti da ciascun anno scolastico senza giusta causa e senza documentata motivazione;
- ingiustificata interruzione nella gestione del servizio.

Verificandosi uno dei suddetti casi di decadenza, il Comune darà preavviso scritto alla Ditta aggiudicataria, invitandola a cessare, entro un termine prefissato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, il proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che, in caso contrario, la ditta aggiudicataria dovrà intendersi decaduta di diritto dal servizio senza poter esigere compensi o indennizzi di sorta.

ART. 26 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le leggi: 13/09/82 n.646, 12/10/82 n.726, 19/03/90 n.55, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

ART. 27 SCIOPERO

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal regolamento comunale relativi alla tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali in caso di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene ai termini di preavviso e le modalità di informazione all'utenza.

In caso di sciopero del personale scolastico o degli enti locali, ne sarà data comunicazione all'appaltatore almeno 24 ore prima.

ART. 28 FORO COMPETENTE

Qualsiasi contestazione o vertenza dovesse insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà definita dal Foro di Salerno.

ART. 29 OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri, l'appalto sarà regolato dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilità dello stato, di cui ai RRDD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n.827 e successive modificazioni, dal codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

La partecipazione all'appalto oggetto del presente capitolato comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore che potessero venire emanate durante il corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e, specialmente, quelle aventi rapporti con i servizi oggetto dell'appalto.

L'amministrazione potrà in circostanze eccezionali, sentiti il responsabile del competente servizio e su proposta di questi, emanare norme sulle modalità di espletamento del servizio.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 in ordine al procedimento per l'appalto cui si riferisce il presente capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti a cui dati possono essere comunicati sono: il personale dell'amministrazione coinvolto nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.241/90.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della L. 675/'96, il titolare del trattamento è il Comune di Santomena.

Ai sensi della Legge 675/96, il Comune di Santomena, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal comune, in particolare l'appaltatore:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa del titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Ai sensi della legge 675/96, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

ART. 30 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa. L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.